



Ris. mun. n° 3382 del 20.01.2020
In esame alle Commissioni della gestione e delle petizioni
22.01.2020

Messaggio municipale N° 01/2020

Approvazione del Regolamento comunale concernente la concessione di un contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi

Al Lodevole Consiglio comunale di Castel San Pietro,
Signori e Signore Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di adozione di un Regolamento che dia una base legale formale e unitaria alla concessione di contributi a quelle famiglie i cui figli frequentano soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi.

Con il messaggio municipale 08/2019 che ha proposto la riduzione del moltiplicatore, il Municipio ha annunciato misure finanziarie a favore della popolazione; quanto vi viene qui proposto è un tassello delle misure sociali e si indirizza specificatamente alle famiglie con figli in età di obbligo scolastico.

Per prassi consolidata da decenni, il Comune finanzia quelle famiglie con un reddito imponibile medio-basso i cui figli frequentano i corsi di alcune associazioni che fanno richiesta di contributo. In particolare si finanziano la partecipazione ai corsi di lingue e sport (in internato o in esternato) organizzati dall'omonima Fondazione, ai corsi nuoto (senza limitazione di reddito) e ai corsi di musica organizzati dal Conservatorio della Svizzera italiana.

Una paletta di prestazioni limitata quindi a poche associazioni e non regolamentata formalmente.

Con questo Regolamento si intende quindi incentivare la politica familiare nel comune di Castel San Pietro, fornendo un nuovo contributo supplementare alle famiglie con lo scopo di mantenere, sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei propri figli.

Per mezzo di attività sane e creative i giovani potranno socializzare imparando a convivere in una comunità, per un periodo e in un ambiente diverso da quello familiare e scolastico.

Nel 2019 il Municipio ha pagato i seguenti contributi alle famiglie:

- fr. 600.00 per la frequenza dei corsi del Conservatorio della Svizzera italiana
- fr. 460.00 per la frequenza ai corsi Lingue e Sport
- fr. 1'780.00 per la frequenza dei corsi di nuoto organizzati a fine anno scolastico alla piscina di Mendrisio.

L'onere finanziario di questa nuova Regolamentazione sarà sicuramente superiore a quanto sinora erogato. La spesa sarà contenuta in quanto calcolato nel preventivo 2020,

All'articolo 4 è stato definito nella proposta municipale un limite di reddito imponibile della famiglia di fr. 70'000.00 oltre il quale si perde il diritto al finanziamento. Questo è il limite individuato per definire un reddito medio/basso.

L'età di riferimento proposta è quella dell'obbligo scolastico ed il diritto matura nell'anno civile in cui si compiono i 4 anni e decade nell'anno civile in cui si compiono i 16 anni.

L'attività deve essere seguita per almeno una settimana lavorativa (cinque giorni consecutivi) e può essere svolta sia in internato sia in esternato.

All'articolo 5, l'ammontare del contributo è stato definito in un confronto intercomunale con le vicine Città che già dispongono di una prestazione simile.

Il contributo è calibrato in modo da favorire le famiglie numerose, infatti esso cresce con l'aumento del numero dei figli.

All'articolo 6 è definita la procedura di richiesta che sarà standardizzata con un formulario da compilare.

All'articolo 7 si definiscono le modalità di versamento del contributo che avverrà ad attività conclusa.

All'articolo 12, l'entrata in vigore del Regolamento è prevista per il 1° giugno 2020 al fine di favorire il contributo a coloro che frequentano le attività estive.

Il Municipio e gli uffici amministrativi rimangono a disposizione per eventuali informazioni.

Il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler risolvere:

- è approvato il Regolamento comunale concernente la concessione di un contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi, come al testo allegato e parte integrante del presente messaggio municipale.

IL MUNICIPIO


Allegato: Regolamento comunale concernente la concessione di un contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi

Versione approvata dal Municipio il 20.01.2020

Versione approvata dal Consiglio Comunale il xx.xx.20xx

Versione approvata dalla SEL (xx-RE-xxxxx) il xx.xx.20xx

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO



Regolamento comunale concernente la concessione di un contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi

Anno 2020

Indice degli articoli del Regolamento comunale concernente la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi

anno 2020

- Art. 1 Definizione e scopo
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Beneficiari
- Art. 4 Condizioni per soggiorni, colonie, campi e corsi di vacanza
- Art. 5 Ammontare del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi di vacanza
- Art. 6 Procedura per la richiesta
- Art. 7 Versamento del contributo
- Art. 8 Natura giuridica e diritto dell'assegno
- Art. 9 Abusi
- Art. 10 Reclamo e ricorso
- Art. 11 informazioni alle famiglie
- Art. 12 Entrata in vigore

**Regolamento comunale concernente la concessione del contributo per soggiorni,
colonie, campi e corsi culturali e sportivi
- anno 2020 -**

Il Consiglio comunale di Castel San Pietro

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art 27 del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura;

risolve

**Art. 1
Definizione e scopo**

Il contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi in senso lato di vacanza nonché corsi di musica in scuole riconosciute dal Cantone è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie¹, con lo scopo di mantenere, sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei propri figli.

**Art. 2
Competenze**

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio.

**Art. 3
Beneficiari**

Hanno diritto al contributo tutte le famiglie con figli².

**Art. 4
Condizioni per soggiorni,
colonie, campi e corsi
culturali e sportivi**

- a) Il contributo è erogato alle famiglie il cui reddito imponibile cantonale non supera i fr. 70'000.00.
- b) I figli devono avere un'età compresa fra i 4 e i 15 anni.
- c) La frequenza dei soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi non deve essere inferiore ad una settimana.
- d) Per i ragazzi che frequentano nel medesimo anno più di un periodo di attività, il contributo sarà corrisposto al massimo due volte.

**Art. 5
Ammontare del contributo
per soggiorni, colonie,
campi e corsi culturali e
sportivi**

Il contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi culturali e sportivi ammonta a:
fr. 130.00 per la partecipazione di un solo figlio;
fr. 190.00 ciascuno, per la partecipazione di due figli;
fr. 270.00 ciascuno, per la partecipazione di tre figli;
fr. 340.00 ciascuno, per la partecipazione di quattro o più figli.

¹ Al termine „*famiglia/famiglie*“ è stato dato in questi ultimi anni più accezioni Ricordiamo ad es. che l'art. 41, cpv. 1, lett c) della Costituzione federale, del 1988, recita che: „(...) *la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini*“, nel presente Regolamento facciamo nostro il concetto di „*famiglie*“ presentato nei suoi testi dalla Centrale per le questioni familiari dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), concetto che è comprensivo di tutte le odierne forme di famiglia (matrimonio, partenariato consensuale, famiglie monoparentali e ricostituite).

² Oltre ai figli naturali, sono riconosciuti anche i bambini e i giovani adottati o accolti in vista d'adozione o in affidamento alle famiglie.

Art. 6
Procedura per la richiesta

- a) La richiesta per ottenere il contributo deve essere presentata dalla famiglia richiedente, utilizzando un apposito modulo ottenibile presso la Cancelleria comunale e/o scaricabile dal sito comunale.
- b) Al modulo ufficiale, la famiglia richiedente dovrà allegare la notifica di tassazione cantonale più recente e tutti gli altri documenti richiesti.
- c) Nel caso in cui la più recente notifica di tassazione cantonale fosse redatta d'ufficio o non fosse disponibile (famiglie dimoranti), occorrerà allegare al modulo ufficiale tutti i documenti richiesti dalla Cancelleria comunale.
- d) La richiesta va inoltrata alla Cancelleria comunale entro tre mesi dalla conclusione del corso.
- e) La richiesta va ripresentata ogni anno.

Art. 7
Versamento del contributo

- a) Il Municipio, tramite la Cancelleria comunale, si riserva di chiedere alle direzioni delle associazioni ed enti organizzatori quelle informazioni atte a verificare l'avvenuta partecipazione dell'attività oggetto della richiesta della famiglia.
- b) L'importo del contributo da accordare alla famiglia non potrà eccedere il costo effettivo sostenuto per l'attività oggetto della richiesta.
- c) L'importo del contributo sarà versato alla famiglia avente diritto e che ne ha fatto regolare richiesta.

Art. 8
Natura giuridica e diritto dell'assegno

- a) Il diritto del contributo non può essere ceduto, né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.
- b) L'importo del contributo verrà trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora la famiglia beneficiaria fosse in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 9
Abusi

- a) Il contributo sarà negato se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazione di dati.
- b) Il contributo già corrisposto indebitamente, deve essere rimborsato al Comune.
- c) Resta riservata l'azione penale.

Art. 10
Reclamo e ricorso

- a) Contro le decisioni della Cancelleria comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dall'intimazione
- b) Contro la decisione sul reclamo, è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dall'intimazione.

Art. 11
Informazioni alle famiglie

Di regola il Municipio informerà annualmente la popolazione delle possibilità e delle modalità di ottenimento dei contributi.

Art. 12
Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2020, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dal Municipio di Castel San Pietro con Ris. mun. 3382 del 20.01.2020
Adottato dal Consiglio comunale di Castel San Pietro il xx.xx.2020
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. xx-RE-xxxx del xx.xx.20xx